

Osservatorio sulle fonti

NUOVE DIMENSIONI DEL *WELFARE* (A PARTIRE DALLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE) E SFIDA FORMATIVA PER LA PROFESSIONE SOCIALE*

di *Leonardo Bianchi***

I profili della riforma, articolata in una pluralità di tappe, della formazione dell'assistente sociale richiedono un inquadramento nel contesto delle attuali trasformazioni della nostra stessa forma di Stato. L'accentuazione dell'intervento pubblico nel settore dell'economia e nell'erogazione di prestazioni che siano in grado di soddisfare i diritti civili e sociali collegata allo Stato sociale rispecchia, nell'esperienza costituzionale italiana, un atteggiamento dei pubblici poteri che si dimostrano impegnati in un'opera di progressivo riequilibrio delle posizioni di svantaggio determinate dal libero gioco delle forze sociali. Quel compito di garantire la tutela delle libertà attraverso lo Stato, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, compito che è incardinato non nel solo Stato, ma nella Repubblica, costituita anche da Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), dall'art. 3, co. 2, della Costituzione richiede di essere valorizzato tanto più in un quadro, come quello attraversato nell'attuale contingenza storica, caratterizzato sotto una molteplicità di profili dalla crescita delle diseguaglianze, sol che si pensi alla nuove povertà ed alle nuove forme di marginalità sociale determinate dai riflessi della crisi finanziaria riguardo alla diminuzione dei redditi, alla maggior difficoltà di accesso al credito, alla crescita del costo della vita (dai beni di prima necessità alle tariffe), alla situazione di insufficiente sostegno che caratterizza ormai da tempo quel fondamentale ammortizzatore sociale che nei passati decenni è stato rappresentato dalla famiglia¹.

Va, tuttavia, sottolineato come il soddisfacimento dei diritti c.d. di prestazione rivesta un costo, in primo luogo di tipo economico, con la conseguenza che essi - ed, in corrispondenza, la stessa fisionomia giuridica della forma di Stato *welfare* - risultano, in buona sostanza, legati alle politiche di bilancio. Il che, nondimeno, significa tutt'altro che leggere in queste ultime, e nei vincoli corrispondenti, una variabile indipendente dei diritti di prestazione, come ha avuto modo di sottolineare la Corte costituzionale fin dalla sentenza n. 185 del 1998. In questa sentenza (relativa al noto caso Di Bella), la Corte, fermo restando che «quando esista la possibilità di un trattamento già

* Il presente contributo riprende il testo della relazione che l'Autore ha svolto il 5 marzo 2011 in occasione del Convegno "La formazione continua: un'opportunità o un obbligo?", Ordine Assistenti sociali - Consiglio regionale Toscana, presso l'Università degli Studi di Firenze.

** Ricercatore di Diritto costituzionale presso l'Università di Firenze.

¹ V. il fondamentale saggio di F. POLITI, *Diritti sociali e dignità umana nella Costituzione repubblicana*, Torino, Giappichelli, 2011. Sulle implicazioni dell'art. 3 Cost. con riferimento, tra l'altro, al principio personalista, alla sussidiarietà ed al sindacato di ragionevolezza, v., da ultimo, D. FLORENZANO, *Il principio costituzionale di eguaglianza*, in D. FLORENZANO, D. BORGONOVO RE, F. CORTESI, *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza. Un'introduzione*, Torino, Giappichelli, 2012.

Osservatorio sulle fonti

sperimentato e validato, la pretesa che lo Stato debba essere comunque tenuto a fornire gratuitamente altre prestazioni mediche, anche solo ipoteticamente efficaci, non sarebbe ragionevole», ha avuto modo di precisare che «nei casi di esigenze terapeutiche estreme, impellenti e senza risposte alternative ... va considerato che dalla disciplina della sperimentazione ... scaturiscono indubbiamente aspettative comprese nel contenuto minimo del diritto alla salute. Si che non può ammettersi, in forza del principio di uguaglianza, che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche».

Anzi, la Corte ha tenuto in questa occasione a precisare che «entro i limiti suddetti, il legislatore è costituzionalmente tenuto a provvedere, nella sua discrezionalità, agli interventi volti a garantire che possano usufruire del trattamento *de quo* anche i soggetti, non ammessi alla sperimentazione, che non sono nelle condizioni di affrontare i relativi costi a causa di insufficienti disponibilità economiche, alla stregua di criteri che spetta esclusivamente al legislatore stabilire secondo ragionevolezza». La Corte ha, in questa occasione, chiamato in causa anche l'art. 3, co. 1, con l'esito di sottrarre alla discrezionalità legislativa in merito all'*an* la garanzia del contenuto minimo del diritto alla salute anche, anzi, soprattutto laddove le persone versino in situazione di insufficienti disponibilità economiche, e giungere a prospettare in materia la ricorrenza di una legge costituzionalmente obbligatoria, ed a contenuto parzialmente vincolato. Assumendo come paradigmatica la pronuncia in questione con riferimento ai diritti di prestazione, viene, cioè, fatta comunque salva la tutela da parte del legislatore dei contenuti essenziali di tali diritti, benché anch'essi oggettivamente legati alla spesa pubblica, ed implicato l'inserimento dell'ammissione ad un trattamento sanitario salva-vita di persone in situazione di insufficiente disponibilità economica tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali che l'art. 117, co. 2, lett. m), che devono essere garantiti ad opera del legislatore statale su tutto il territorio nazionale².

È alla luce di questi riferimenti che la costituzionalizzazione dei diritti sociali merita di essere apprezzata nella turbinosa evoluzione del *welfare* italiano. In questo senso, il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale garantito dall'art. 38 della Costituzione ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere - ed in particolare per godere di un'esistenza decorosa - si confronta con la circostanza per cui la prestazione assistenziale viene di norma erogata sulla base delle esigenze personali del beneficiario, che spetta alla Pubblica Amministrazione valutare discrezionalmente³.

In questo senso, ancora una volta illuminante è la giurisprudenza costituzionale, che, in primo luogo, ha riconosciuto il carattere precettivo della norma contenuta nell'art. 38

² Su questo tema cfr. E. BALBONI, *Livelli essenziali: il nuovo nome dell'eguaglianza? Evoluzione dei diritti sociali, sussidiarietà e società del benessere*, in P. Bianchi (a cura di), *La garanzia dei diritti sociali nel dialogo tra legislatori e Corte costituzionale*, Pisa, Plus, 2006, p. 225 ss.

³ Sulle implicazioni generali sul piano costituzionale del principio personalista declinato con riferimento ai diritti sociali, v. E. ROSSI, *Tra diritti e politiche*, in P. Bianchi (a cura di), *La garanzia dei diritti sociali*, cit., p. 238 ss. e U. DE SIERVO, *Il pluralismo sociale dalla Costituzione repubblicana ad oggi: presupposti teorici e soluzioni nella Costituzione italiana*, in AA.VV., *Il pluralismo sociale nello Stato democratico*, Milano, 1980, p. 62.

Osservatorio sulle fonti

- che non contiene, dunque, solo un principio di natura politica che esaurirebbe i suoi effetti e la sua portata nell'affermazione del dovere dello Stato a provvedere all'assistenza sociale - fin dalla sentenza n. 22 del 1967, che, escludendo l'applicabilità delle disposizioni di diritto comune per determinare i criteri di commisurazione delle esigenze di vita, «poiché ... il risarcimento per danno da fatto illecito non è da commisurare sulla base delle esigenze di vita, bensì solo sul grado di riduzione dell'integrità fisica», ha sancito che «l'integrale applicazione del precetto contenuto nell'art. 38 esige la strutturazione su nuove basi dell'intero congegno previdenziale e del relativo sistema di finanziamento».

La dimensione della precettività dell'art. 38 della Costituzione è ancor più esplicitamente articolata nella sentenza n. 160 del 1974 (con riferimento al comma 2), laddove si proclama che tale disposizione «si estende ad una vastissima e qualificata categoria di cittadini e lavoratori, nei confronti dei quali il costituente ha voluto, a maggiore garanzia e tutela, costituzionalizzare la previdenza e le assicurazioni sociali, attraverso un esplicito e netto riconoscimento del dovere dello Stato a provvedervi e del diritto del lavoratore ad esigere che si provveda con mezzi adeguati alle sue esigenze di vita». La Corte, ormai come giurisprudenza consolidata (v. anche sentenza n. 80 del 1971) ribadisce che si tratta «di norma giuridicamente imperante atta a creare veri e propri diritti di prestazione, il cui carattere precettivo non viene meno per il fatto che destinatario della norma sia lo Stato, il quale è vincolato ad operare, con organi ed istituti predisposti o da esso integrati, nel settore della disciplina dei rapporti sociali assicurativi nel senso voluto dalla Costituzione. Ciò necessariamente comporta, anche, la eventuale rielaborazione delle norme relative all'attuale disciplina dell'assistenza sociale, ... in modo che l'assistenza sia concretamente garantita a tutte le categorie di lavoratori e sia tale da assicurare a tutti i lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita, senza determinare trattamenti sperequativi tra categoria e categoria, a meno che non sussistano valide e sostanziali ragioni atte a giustificare un diverso trattamento».

La Corte impiega espressioni, sì, forti, ravvisando nell'art. 38 un imperativo costituzionale fondativo di veri e propri diritti di prestazione in materia di assistenza sociale, ma questi assumono una tutela di qualità ancor differente e rafforzata laddove successivamente soggiunge che sarebbe costituzionalmente inadeguata la tutela (dello stato di disoccupazione necessitato) se questa corrispondesse “solo ad un criterio di mera opportunità tecnico-finanziaria”. In questo senso, i vincoli di bilancio finiscono per rivestire, sì, un peso incisivo, ma non fino al punto da consentire di escludere una tutela dei contenuti essenziali del diritto sociale. Infatti, sempre secondo la Corte, l'art. 38 “attribuisce anche valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortuni, malattia, invalidità e vecchiaia e di disoccupazione involontaria e tale principio è immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie (come già precisato nella sentenza n. 22 del 1969)”.

Sicché, in definitiva, l'art. 38 lascia piena libertà allo Stato di scegliere i modi, le forme, le strutture organizzative che ritiene più idonee e più efficienti allo scopo, ma “la

Osservatorio sulle fonti

scelta di essi deve essere tale da costituire piena garanzia, per i lavoratori, al conseguimento delle previdenze alle quali hanno diritto, senza dar vita a squilibri e a sperequazioni, non razionalmente giustificabili, fra categorie e categorie”.

Altro principio ricavabile con nettezza dalla consolidata giurisprudenza costituzionale riguarda il riconoscimento ad alcuni diritti sociali della natura di diritti soggettivi perfetti, giudizialmente azionabili. In questo senso, risulta particolarmente significativa la sentenza n. 1011 del 1988, laddove si rinviene nella legislazione statale vigente in materia di assistenza sanitaria integrativa l'espressione di “un principio fondamentale, secondo il quale l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa deve avvenire in condizioni di uniformità e di eguaglianza su tutto il territorio nazionale: un principio che è direttamente collegato alla garanzia di un diritto sociale di tipo inviolabile (v. sentt. nn. 88 del 1979 e 184 del 1986), qual è il diritto all'assistenza sanitaria (art.32 Cost.), il cui godimento, conformemente alla propria natura, non può essere assicurato che in modo eguale e uniforme per tutti i cittadini (v., ad es., sent. n. 294 del 1986).

E proprio questo profilo individua un ulteriore principio costituzionale, quello per cui i diritti all'assistenza sociale vanno garantiti in maniera uniforme, senza operare discriminazioni irragionevoli tra categorie di persone svantaggiate ed, anzi, nella richiesta di adempimento dell'inderogabile dovere costituzionale di solidarietà sociale. Viene, così, in questione la necessità che i pubblici poteri garantiscano un livello minimo di tutela delle prestazioni di sicurezza sociale, senza escludere, ma anzi, alla luce del principio di sussidiarietà sociale sancito nell'art. 118 della Costituzione, magari implicando che questo livello minimo venga integrato attraverso il ricorso a soggetti privati.

Alla luce delle considerazioni svolte in merito alla giurisprudenza costituzionale in materia, non vi è dubbio, tuttavia, che il maggior peso economico perché i diritti all'assistenza sociale siano resi effettivi gravi sulle casse pubbliche. Di conseguenza, pur nella necessità di garantire i contenuti essenziali dei diritti di prestazione collegati all'assistenza sociale, occorre nondimeno che la legislazione contemperi la protezione dei bisogni riconosciuti meritevoli di essa dall'art. 38 della Costituzione con la disponibilità finanziaria effettiva. Ed è proprio su questo punto che un ulteriore margine di tutela è rappresentato dal sindacato della Corte in punto di ragionevolezza della scelta del legislatore, la cui rilevanza è confortata da numerose pronunce della Corte. Tra queste, si segnala, a mero titolo di esempio, la sentenza n. 2 del 1978, secondo la quale “non è da considerare irragionevole la ... disparità di trattamento tra gli orfani, che risultano inabili a proficuo lavoro alla data del 1 gennaio 1958, e gli orfani, che diventino inabili dopo tale data”, per cui “non sussiste ... la denunciata violazione del principio di eguaglianza, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tanto può ravvisarsi in quanto siano regolate diversamente situazioni omogenee e non vi sia razionale giustificazione di tale diversità.”

Il sindacato della Corte in punto di ragionevolezza del contemperamento tra diritti di prestazione sociale e disponibilità finanziaria è stato ribadito in successive sentenze, tra cui l'importante additiva n. 17 del 1998 in materia di edilizia residenziale pubblica,

Osservatorio sulle fonti

laddove la Corte censura la norma impugnata in quanto, “da un lato, essa opera una irragionevole discriminazione nei confronti della famiglia con prole, atteso che la sopravvenienza di un figlio non può essere elemento idoneo a far venire meno il già acquisito diritto all’inclusione nella graduatoria speciale, determinando una disparità di trattamento tra diversi nuclei familiari tutti ugualmente di recente formazione, solo ad alcuni dei quali viene concesso detto beneficio. Dall’altro lato, la norma penalizza le coppie con figli anziché agevolarle, considerato che la limitata disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica ne rende assai difficile, in concreto, l’assegnazione a coloro che sono inseriti soltanto nella graduatoria generale, prima dei quali tendono ad essere soddisfatti gli iscritti nelle varie graduatorie speciali”. Si vuole, cioè mettere in evidenza che anche il sindacato di ragionevolezza rappresenta in materia un filone giurisprudenziale tutt’altro che trascurabile nella protezione dei diritti di prestazione sociale.

Nel quadro costituzionale, il diritto alle prestazioni sociali rimane, dunque, legato alla privazione della capacità lavorativa delle persone, in quanto tale collegamento va ricondotto al soddisfacimento di fondamentali esigenze che si identificano nell’affermazione dei principi di tutela della dignità umana garantito dall’art. 2 Cost., di pari dignità sociale sancito dall’art. 3, co. 1, Cost e di integrazione sociale proclamato dall’art. 3, co. 2, Cost. L’intento del Costituente è risultato, cioè, nel senso di sviluppare i fondamentali principi sanciti negli art. 2 e 3 Cost. con riferimento a situazioni di privazione di capacità lavorativa e, dunque, di almeno potenziale marginalità sociale, dando vita ad un sistema organico di sicurezza sociale, basato sul principio per cui i servizi di assistenza sociale vengono resi dallo Stato (*rectius*, dalla Repubblica) a particolari categorie di persone soggettivamente identificate, indipendentemente dalla corresponsione di forme di contribuzione ad opera dei destinatari delle prestazioni, ovvero di terzi.

In questo senso, decisamente marcato è il superamento dell’esperienza pre-costituzionale, allorché, in una prima fase, i servizi di assistenza sociale venivano piuttosto organizzati e prestati prevalentemente su base volontaristica e sovente in forma mutualistica, con l’assunzione da parte di soggetti essenzialmente privati di una funzione di supplenza rispetto alle deficienze proprie, in questo settore, dello Stato liberale: tali servizi venivano resi prevalentemente attraverso la rete delle Opere pie, che presentavano la natura di fondazioni caritative espressione, a loro volta, di enti religiosi ovvero di singoli benefattori, tanto che la stessa materia finiva per assumere la denominazione di beneficenza, arrivata nella dicitura di “beneficenza pubblica” fino al testo dell’art. 117 della Costituzione del 1948. Successivamente, furono proprio prima, parzialmente, il legislatore dello Stato tardo liberale e, poi, soprattutto il legislatore fascista a “pubblicizzare” i servizi di prestazione sociale, con lacune incisive riforme, in primo luogo con la trasformazione delle Opere pie in IPAB (Istituti pubblici di Assistenza e Beneficenza), organismi di diritto pubblico istituiti con la legge n. 6972 del 1890 e riformati con il R.D. n. 2841 del 1923, l’istituzione dell’ECA (Ente Comunale di Assistenza) con legge n. 847 del 1937, che sostituiva le soppresse Congregazioni di carità, e la previsione di un sistema di assicurazioni sociali per i lavoratori. L’entrata in

Osservatorio sulle fonti

vigore della Costituzione determinò il passaggio della potestà legislativa in materia alle Regioni ordinarie (art. 117), sia pure nella forma della potestà legislativa ripartita o concorrente, l'esercizio della quale, in assenza di una legge – quadro che ha tardato ad essere approvata fino alla legge n. 328 del 2000, è avvenuto per venti anni nel rispetto dei principi fondamentali della materia desunti dalla legislazione statale, mentre, fin dalla legge n. 142 del 1990, il legislatore statale attribuiva direttamente ai Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi sociali.

Quanto all'attualità, le vicende attraversate dal sistema italiano di *welfare* presentano l'indubbio rischio di una torsione legata a politiche di bilancio sempre più restrittive, anche se alla giurisprudenza costituzionale dobbiamo, come si è visto, la definizione di una griglia di principi sufficientemente definita per tenere il fenomeno sotto controllo. Da ultimo, la sentenza n. 120 del 2012, in materia di prestazione economica in costanza di malattia del pubblico impiegato, torna sul tema del bilanciamento per concludere che “il ragguglio di tale prestazione al mero trattamento fondamentale per i soli primi dieci giorni di assenza non è così drastico da privare il lavoratore infermo di mezzi idonei di sussistenza”, con la motivazione che “si realizza in tal modo il ponderato bilanciamento, sia con altri principi costituzionalmente garantiti, come quello di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), indirettamente perseguito scoraggiando con la forza deterrente della penalizzazione economica fenomeni di assenteismo, sia con ulteriori esigenze di rango primario, come quella (particolarmente avvertita in materia previdenziale) di controllo della spesa pubblica”.

La Corte ha ribadito e consolidato la sua giurisprudenza contro sulla ragionevolezza delle scelte legislative di merito con più pronunce degli anni Duemila, cioè le sentenze n. 226 del 2000, 342 del 2006, e la n. 293 del 2011, in materia di epatite da danno emotrasfusionale. In quest'ultima, riconosciuto che il legislatore ha previsto al riguardo “un indennizzo consistente in una misura di sostegno economico, fondato sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini, alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost., a fronte di eventi generanti una situazione di bisogno, misura che trova fondamento nella insufficienza dei controlli sanitari predisposti nel settore (sentenza n. 28 del 2009)”, e che “le scelte del legislatore, nell'esercizio dei suoi poteri di apprezzamento della qualità, della misura, della gradualità e dei modi di erogazione delle provvidenze da adottare, rientrano nella sfera della sua discrezionalità”, ha richiamato comunque la competenza della Corte a “verificare che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo della garanzia”, ed ha evidenziato un'irragionevole disparità di trattamento per i casi di sindrome da talidomide ed epatite post-trasfusionale, di entrambe le quali misure ha riconosciuto la “natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.”, in quanto “i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall'autorità nell'ambito di una politica sanitaria pubblica”.

Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale più recente si caratterizza per l'ammissione che gli interventi legislativi in attuazione dell'art. 38 non passino necessariamente attraverso il monopolio pubblico delle prestazioni assistenziali, in coerenza con il nuovo

Osservatorio sulle fonti

quadro definito sulla base dell'art. 118, u.c., Cost. con riferimento alla c.d. sussidiarietà sociale. E, tuttavia, l'iniziativa privata in materia di prestazioni sociali risulta da sola insufficiente, sicché occorre che venga esercitata l'iniziativa pubblica (eventualmente, anche ricorrendo allo schema della concessione a soggetti terzi). Il quadro è reso più complesso dalla registrazione della crescita delle diseguaglianze, cui si accennava all'inizio, che può imboccare anche la strada della criminalizzazione delle povertà e della deriva di politiche securitarie, in cui lo stesso quadro della sicurezza pubblica rischia di essere interpretato in termini di *security* piuttosto che di *safety*, e di tagliarsi i ponti con il sistema della sicurezza sociale, che di una sicurezza pubblica intesa in quest'ultimo senso costituisce parte largamente integrante⁴.

Questo ordine di considerazioni rischia, a sua volta, di aggravarsi ove rapportato alle contraddizioni ed ai rischi collegati all'internazionalizzazione della tutela dei diritti di prestazione sociale, a partire dalla dimensione dei loro costi, che possono determinare conseguenze regressive rispetto alla concezione dei diritti di prestazione sociale quali parti integranti dei diritti di cittadinanza, se non prefigurare scenari di ritorno alla configurazione delle prestazioni sociali nei termini di beneficenza propri dello Stato liberale, ma applicati, stavolta, in una prospettiva globale. Da questo punto di vista, i veementi processi di scomposizione e ricomposizione degli assetti sociali nel quadro dell'interazione tra ordinamenti nazionale, regionale e locale, ed ordinamenti europeo ed internazionale pone rilevanti interrogativi al giurista dell'era della globalizzazione che si occupi di assistenza e servizi sociali, con riferimento alla necessità di approfondire certamente il ruolo delle autonomie regionali e locali, ma soprattutto il tema del riconoscimento e dell'esercizio dei diritti fondamentali della persona, nonché della ridefinizione dello stesso status, oltreché delle modalità di acquisto e perdita, della cittadinanza.

Rispetto alla dimensione problematica progressivamente assunta dal *welfare* contemporaneo, dunque, di rilevanza strategica sono il ruolo professionale dell'Assistente sociale, quale appartenente, in particolare, ad una professione ordinata, e la formazione dello stesso professionista, traguardata sia dal punto di vista della formazione universitaria iniziale, sia dal punto di vista della formazione permanente o continua⁵. Riguardo al primo profilo, mette conto rilevare che la tipologia professionale in questione esercita nell'attuazione del modello di forma di Stato disegnato dalla Costituzione repubblicana, sia come Stato sociale di diritto, sia come Repubblica delle autonomie, forma interessata al giorno d'oggi dalle dinamiche del nuovo *welfare*. È, infatti, proprio l'Assistente sociale che configura il prototipo di operatore che si trova ad

⁴ Su tutta la tematica, v. il fondamentale contributo di M. AINIS, *I soggetti deboli nella giurisprudenza costituzionale*, in *Pol. Dir.*, 1999, p. 25 ss.

⁵ Ci si permetta di rinviare, a questo proposito, a L. BIANCHI, *Il ruolo dell'Assistente sociale e la sua formazione giuridica*, in F. PALAZZO, O. ROSELLI (a cura di), *I professionisti della giustizia*, Napoli, ESI, 2007, p. 253 ss. Sul ruolo della formazione giuridica nelle Facoltà di scienze politiche, si richiama l'estrema efficacia di C. FUSARO, *Presentazione*, in L. PIETROLATA, M. PROCACCINI, O. ROSELLI (a cura di), *Materiali sulla riforma degli studi nelle Facoltà di scienze politiche*, Napoli, ESI, 2006, p. 14.

Osservatorio sulle fonti

affrontare in prima linea le situazioni di disagio, o che comunque richiedono una prestazione di servizio sociale.

Riguardo al secondo profilo, il tema della formazione, anche giuridica, dell'Assistente sociale, è tale da investire essenzialmente, in coordinamento prioritario con l'Ordine degli assistenti sociali (ma anche con enti ed organizzazioni pubbliche e private che individuano gli sbocchi professionali dei futuri Assistenti sociali) l'offerta formativa universitaria, sia relativamente alla formazione universitaria iniziale, che richiede, su di un piano di paritarietà rispetto agli altri Corsi di Laurea, il perseguimento di una sempre maggiore integrazione tra gli insegnamenti accademici e quelli professionali, con la valorizzazione degli insegnamenti giuridici insieme a quelli laboratoriali ed ai tirocini professionali, e la sottolineatura, fra l'altro, dei profili collegati alla deontologia professionale che configura un investimento culturale a garanzia della qualità degli interventi, ma anche del diritto ad una prestazione sociale caratterizzata da qualità e dignità da parte dell'utente (in questo senso, non parrebbero configurarsi insormontabili ragioni che, di per sé, portino ad opporsi alla configurazione di quella in Servizio sociale come una Laurea magistrale a ciclo unico – come proposto nell'art. 5 di un Progetto di legge recentemente predisposto dal Consiglio nazionale dell'ordine dei Giornalisti -, di cui beneficerebbe senz'altro il profilo culturale e formativo dei professionisti già ad inizio della carriera; sia relativamente alla formazione continua, riguardo all'allestimento di un'offerta formativa culturalmente professionalmente qualificata in grado di preparare sempre più adeguatamente il professionista sociale all'inquadramento delle sfide che il nuovo *welfare* continuamente gli pone, a partire dalle prospettive di internazionalizzazione degli stessi servizi sociali.